

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Riordino obbligo dell'esame periodico	
Testo vigente	Proposta di modifica
<p>Art. 33 cpv. 1, 2 e 3</p> <p>¹ Tutti i veicoli immatricolati con targhe sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità di immatricolazione può affidare questi esami successivi a aziende o organizzazioni che garantiscono l'esecuzione conformemente alle prescrizioni.</p>	<p>Art. 33 cpv. 1, 2 e 3</p> <p>¹ Tutti i veicoli immatricolati con targhe sono sottoposti periodicamente all'esame successivo ufficiale. L'autorità di immatricolazione può affidare questi esami successivi quest'ultimo ad aziende o a organizzazioni che ne garantiscono l'esecuzione conformemente alle prescrizioni e i cui esperti soddisfano i requisiti dell'articolo 65¹ OAC.</p> <p>² e ³ <i>abrogati</i></p>
<p>² Vigono i seguenti intervalli d'esame:</p> <p>a. la prima volta un anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno, per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. veicoli adibiti al trasporto professionale di persone, eccettuati i veicoli usati conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera d OLR 2, 2. autobus, 3. rimorchi adibiti al trasporto di persone, 4. gli autocarri con una velocità massima superiore a 45 km/h, 5. i trattori a sella con un peso totale superiore a 3,5 t e una velocità massima superiore a 45 km/h, 6. i rimorchi per il trasporto di cose, con un peso totale superiore a 3,5 t e una velocità massima ammessa superiore a 45 km/h, 7. i veicoli per il trasporto di merci pericolose, per i quali è richiesto un controllo successivo annuo secondo la SDR; <p>b. la prima volta quattro anni dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per:</p>	<p>Art. 33a Scadenze obbligatorie</p> <p>¹ L'esame periodico è svolto entro i seguenti termini:</p> <p>a. la prima volta un anno entro la fine del 1° anno dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni anno entro dodici mesi dall'ultimo esame, per i seguenti veicoli:</p> <p><i>Testo vigente</i></p> <p>b. la prima volta quattro anni entro la fine del 4° anno dopo la prima messa in circolazione, poi tre anni dopo questo primo controllo, in seguito ogni due anni, per in seguito entro la fine del 7° e poi del 9° anno dalla prima messa in circolazione e a seguire a cadenza biennale, per i seguenti veicoli:</p>

¹ RS 741.51

1. motoveicoli,
2. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore,
3. automobili leggere e pesanti,
4. furgoncini,
5. gli autofurgoni e gli autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h,
6. i trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h,
7. autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale;

c. la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni tre anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:

1. trattori industriali,
2. macchine semoventi,
3. i rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, eccettuati i rimorchi conformemente alla lettera a, numeri 3, 6 e 7 nonché lettera d numero 5;

d. la prima volta cinque anni dopo la prima messa in circolazione, in seguito ogni cinque anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe:

1. carri con motore,
2. carri di lavoro,
3. veicoli agricoli,
4. monoassi,
5. rimorchi di tutti questi generi di veicoli,
6. i rimorchi di trasporto con un peso totale fino a 0,75 t, esclusi i rimorchi trainati da motoveicoli con una velocità

1. motoveicoli **trattori industriali,**
2. ~~quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore~~ **macchine semoventi,**
3. ~~automobili leggere e pesanti~~
- ~~4~~3. furgoncini,
- ~~5~~4. autofurgoni e autocarri con una velocità massima non superiore a 45 km/h,
- ~~6~~5. trattori a sella con un peso totale non superiore a 3,5 t o una velocità massima non superiore a 45 km/h,
- ~~7~~6. autoveicoli adibiti ad abitazione e autoveicoli il cui interno è adibito a locale;

c. la prima volta ~~cinque anni~~ **entro la fine del 6° anno** dopo la prima messa in circolazione, ~~in seguito ogni tre anni, per i seguenti veicoli muniti di targhe~~ **in seguito entro la fine del 9° e poi dell'11° anno dopo la prima messa in circolazione e a seguire a cadenza biennale, per i seguenti** veicoli:

1. ~~trattori industriali~~ **automobili leggere e pesanti,**
2. ~~macchine semoventi~~ **motoveicoli,**
3. ~~i rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, eccettuati i rimorchi conformemente alla lettera a, numeri 3, 6 e 7 nonché lettera d numero 5~~ **quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore,**
4. ~~3~~4 rimorchi di trasporto, inclusi i rimorchi il cui interno è adibito a locale, con un peso totale superiore a 0,75 t, eccettuati i rimorchi conformemente alla lettera a, numeri 3, 6 e 7 nonché lettera d numero 5;

d. la prima volta ~~cinque anni~~ **entro la fine del 6° anno** dopo la prima messa in circolazione, ~~in seguito ogni cinque anni per i seguenti veicoli muniti di targhe~~ **in seguito entro la fine dell'11° e poi del 16° anno dalla prima messa in circolazione e a seguire a cadenza quinquennale, per i seguenti** veicoli:

1. carri con motore,
2. carri di lavoro,
3. veicoli agricoli,
4. monoassi,
5. rimorchi ~~di tutti questi~~ **dei** generi di veicoli **di cui ai numeri 1-4,**
6. ~~i rimorchi di trasporto con un peso totale fino a 0,75 t, esclusi i rimorchi trainati da motoveicoli con una velocità~~

<p>tà massima ammessa non superiore a 45 km/h, 7. rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile;</p>	<p>massima ammessa non superiore a 45 km/h, 7.6. rimorchi di lavoro, esclusi i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile.</p>
	<p>² Le autorità di immatricolazione effettuano gli esami non prima dei sei mesi antecedenti la scadenza; per la categoria di veicoli di cui al capoverso 1 lettera a, gli esami vengono effettuati a partire da un mese prima della scadenza .</p>
<p>³ Su richiesta del detentore, ogni veicolo può essere sottoposto a un esame successivo anche fuori dell'intervallo d'esame di cui nel capoverso 2.</p>	<p>3 Su richiesta del Il detentore, ogni veicolo può essere sottoposto a un richiedere l'esame del proprio veicolo successivo anche fuori dell'intervallo d'esame di cui nel capoverso 2 in qualsiasi momento.</p> <p>3 Il detentore, ogni veicolo può essere sottoposto a un richiedere l'esame del proprio veicolo successivo anche fuori dell'intervallo d'esame di cui nel capoverso 2 in qualsiasi momento.</p>
	<p>⁴ Se il periodo compreso tra un esame intermedio e la scadenza dell'esame periodico è inferiore a un anno, l'esame periodico è differito alla scadenza successiva. Tale disposizione non vale per i veicoli di cui al paragrafo 1 lettera a, che sono sottoposti a esame periodico entro un anno dall'esame intermedio.</p>
	<p>Art. 33b Rispetto delle scadenze</p>
	<p>I Cantoni adottano le misure necessarie a garantire il rispetto delle periodicità d'esame, quali la predisposizione delle risorse o la delega dei compiti a terzi.</p>
	<p>Disposizione transitoria dell'art. 33: Riguardo all'articolo 33a, ai veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° giugno 2015 si applica il diritto previgente al massimo fino al 1° giugno 2020. Gli esami effettuati secondo il diritto previgente conservano la loro validità per tutta la durata della scadenza ivi prevista.</p>
<p>Commenti</p> <p>L'attualità delle prescrizioni tecniche dei veicoli è sottoposta a costante verifica. Nel presente caso, l'aggiornamento riguarda le scadenze del cosiddetto esame successivo, ovvero del controllo ufficiale periodico dopo la prima messa in circolazione, volto ad accertare il regolare funzionamento, la sicurezza su strada e il rispetto delle norme ambientali di tutti i veicoli targati e immatricolati. Dal 1995, anno di adozione dell'OETV, tali scadenze di revisione, intese a garantire l'efficienza dei veicoli immatricolati in Svizzera, sono rimaste in pratica invariate: un'eventuale modifica non deve in nessun caso incidere negativamente in termini di sicurezza stradale e tutela ambientale.</p> <p>Secondo le attuali statistiche, i «difetti dei veicoli» hanno oggi un peso trascurabile come causa di incidente. Questo vale persino per quei Cantoni dove nonostante il ritardo sulle scadenze imposte, con tempi di 5 o addirittura 7 anni fino alla prima revisione di auto, moto e rimorchi leggeri,</p>	

l'incidentalità non risulta superiore rispetto ai Cantoni «puntuali»: su un totale di 54 171 incidenti nel 2012, infatti, i difetti tecnici sono stati indicati come causa principale solamente in 376 casi (0,69%), cifra troppo marginale per giustificare un inasprimento della della periodicità dei controlli.

La qualità dei veicoli odierni è migliorata da quando furono introdotte le scadenze attualmente in vigore. Grazie al costante progresso tecnologico, i moderni veicoli presentano standard qualitativi sempre più elevati, dispongono generalmente di sistemi elettronici in grado di monitorare i meccanismi di sicurezza e tutela ambientale e sono di ottima qualità. Le case costruttrici concedono periodi di garanzia sempre più lunghi o perfino pacchetti completi di servizi in garanzia. In questo modo i difetti vengono individuati ed eliminati già al momento dell'ispezione gratuita, a beneficio dell'esame periodico e del livello di efficienza dei veicoli in circolazione.

Dalle esperienze maturate si evince come sia ormai superata l'attuale normativa che prevede per le automobili odierne, caratterizzate da standard qualitativi elevati, un primo esame successivo già dopo 4 anni. Un'estensione della prima scadenza (p. es. a 6 anni per le automobili) comporterebbe inoltre un minore onere per i detentori di veicoli e sarebbe proponibile anche per motoveicoli, rimorchi con un peso totale inferiore a 3,5 t e veicoli agricoli. Inoltre, in virtù delle loro semplici caratteristiche costruttive, i rimorchi O₁ (peso totale fino a 0,75 t) possono essere esonerati dall'obbligo dell'esame periodico. È quindi opportuna una modifica delle predette scadenze.

Per quanto riguarda i veicoli meno recenti, invece, i guasti con incidenza su ambiente e sicurezza si registrano con maggiore frequenza, per cui è estremamente importante che in questi casi si rispettino le scadenze previste, per questioni sia di tutela ambientale che di sicurezza stradale. La nuova normativa ha lo scopo di assicurare che ogni veicolo venga sottoposto a revisione periodica entro la scadenza prevista, calcolata sempre in riferimento alla data della prima messa in circolazione (diversamente dall'attuale sistema, che fissa la scadenza successiva in base alla data dell'ultimo esame effettuato; questa procedura si manterrà soltanto per i veicoli con frequenza di controllo annuale).

L'autorità di immatricolazione potrà effettuare il controllo periodico non prima dei 6 mesi precedenti la scadenza. Questa procedura non riduce in alcun modo il termine successivo, poiché anche questo decorre dalla prima messa in circolazione. Diversa è la regola per i veicoli soggetti a revisione annuale: il controllo potrà essere effettuato solo a partire dal mese antecedente la scadenza, mentre la data del controllo successivo sarà fissata calcolando dalla data dell'ultimo controllo.

In futuro gli esami intermedi volontari comporteranno l'esonero dal successivo esame ordinario soltanto se il periodo rimanente sarà inferiore a un anno. Questa disposizione non si applica ai veicoli a revisione annuale, in quanto soggetti a esame periodico entro un anno dall'esame intermedio.

Le autorità di immatricolazione devono rispettare i tempi previsti e, qualora non possano provvedervi per mancanza di risorse, dovranno delegare a terzi le attività di controllo. La convocazione in tempo utile e la garanzia della qualità rimarranno di responsabilità delle autorità di immatricolazione.

Nel complesso, queste modifiche porteranno a un inasprimento della pratica attuale. L'onere supplementare derivante a carico delle autorità di immatricolazione potrà probabilmente essere compensato solo in parte attraverso l'estensione da 4 a 6 anni del termine per la revisione di automobili e motoveicoli.

Le modifiche entreranno in vigore 6 mesi dopo la decisione del Consiglio federale. Per i veicoli già in circolazione al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, è previsto un periodo transitorio di 5 anni, trascorsi i quali le autorità di immatricolazione dovranno rispettare integralmente le disposizioni in materia di esami periodici di cui al nuovo articolo 33a.